

Responsabilità professionale: la Cassazione si pronuncia sul ruolo del commercialista nella redazione del bilancio

di Federico Maurizio d'Andrea

La V Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12752 del 21/10/1998 (depositata in cancelleria il 03/12/1998 **di seguito riportata**), ha stabilito alcuni importanti principi in tema di responsabilità del professionista che meritano di essere evidenziati ed analizzati.

Il fatto concerne la condanna di un commercialista per concorso in bancarotta fraudolenta con i soci di una SpA per avere:

omesso di svalutare crediti verso clienti vari;

omesso di operare accantonamenti su inadempienze contrattuali;

iscritto un saldo fittizio di cassa.

La parte più interessante della sentenza della Cassazione è quella in cui si analizza il rapporto che solitamente intercorre tra commercialista e cliente e per il quale la Corte Suprema ha tracciato una sorta di linea di demarcazione, superata la quale il professionista risponde in proprio, al limite come concorrente, nei reati ascrivibili (anche) al proprio assistito.

Il commercialista concorre al reato se indica in concreto la via per porre in essere l'espedito illecito o addirittura adottandolo di persona

Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Penale - Sentenza (CAS) n. 12752 del 3 dicembre 1998

Presidente: Foscarini, Relatore: Rotella

REATI SOCIETARI - Omissione della svalutazione crediti verso clienti - Omissione di accantonamenti per inadempienze contrattuali - Iscrizione di saldo fittizio di cassa - Responsabilità del professionista - Concorso di professionista nel reato di bancarotta fraudolenta - La consulenza professionale, per se stessa, non implica istigazione a commettere il reato, ancorché consista nel suggerire alternative ad una condotta incriminata dalla legge - Il professionista che fa proprio l'espedito illecito, indicando in concreto la via per adottarlo nel caso o, addirittura, adottandolo di persona, concorre pienamente nel reato